

Assistenza figli/figlie

Previdenza complementare, volontaria e/o obbligatoria (Provincia di Bolzano)



Descrizione

La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei figli o di minori affidati. Il contributo spetta fino al terzo anno di vita del bambino o fino a tre anni dalla data di adozione, nel caso di attività lavorativa dipendente part time fino al 70% nel settore privato, il contributo spetta fino al quinto anno del bambino o fino ai cinque anni dalla data di adozione. In caso di affidamento i contributi spettano per tutta la durata dell'affidamento stesso e fino alla maggiore età del bambino. Il contributo non è vincolato alla condizione economica del nucleo familiare.



Destinatari

Il contributo spetta a coloro che abbiano effettuato versamenti volontari alla propria cassa previdenziale in qualità di:

- Lavoratori dipendenti con contratto part time fino al 70% nel settore privato;
- Lavoratori dipendenti del settore privato in aspettativa non retribuita senza copertura previdenziale;
- Iscritti alla gestione separata dell'INPS;
- Persone che non svolgono alcuna attività e che non risultano iscritte a forme previdenziali obbligatorie (es. casalinghe e studenti).

Il contributo spetta a coloro i quali abbiano effettuato versamenti obbligatori alla propria cassa previdenziale in qualità di:

- Lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Per queste stesse attività e in aggiunta, ai dipendenti con contratto come collaboratori domestici, il contributo spetta inoltre qualora siano iscritti ad un fondo pensione complementare da più di sei mesi con versamenti regolari a proprio carico o in alternativa abbiano versato nel proprio fondo pensione un importo pari ad almeno 360,00 euro a proprio carico.

Il contributo non spetta:

- Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- Ai titolari di pensione diretta;
- Alle persone iscritte all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e s.m.;
- Per i periodi per il quali sono stati riconosciuti contributi figurativi derivanti dalla perdita del lavoro.



Requisiti di accesso

- Avere un figlio minore di 3 anni, (in caso di lavoratrici part-time fino al 70% avere un figlio minore di 5 anni) il quale deve essere convivente con la richiedente e risultante sullo stato di famiglia;
- Residenza in provincia di Bolzano al momento della presentazione della domanda;
- Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la presentazione della domanda;
- Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €.



Entità prestazione

Importi annui massimi erogabili in base all'attività svolta dalla persona richiedente:

- Rimborso di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale da persone casalinghe e dipendenti in aspettativa € 9.000,00
- Rimborso di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale da dipendenti part time fino al 70% euro 4.500,00;
- Rimborso di contributi obbligatori versati alla propria cassa previdenziale da lavoratori autonomi o liberi professionisti euro 4.000,00;
- Contributo per fondo pensione per tutte le categorie (ad eccezione dei dipendenti part time fino al 70%) euro 4.000,00;
- Contributo per fondo pensione per dipendenti part time fino al 70% euro 2.000,00;

Per ogni bambino assistito l'importo complessivamente spettante entro i limiti di età previsti per i rimborsi di contributi obbligatori versati alla propria cassa previdenziale e contributi per fondo pensione non può superare gli 8.000 euro. Il massimale complessivamente spettante per bambino assistito aumenta a 18.000 euro per i rimborsi di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale.

Il contributo regionale non può essere richiesto per entrambe le forme pensionistiche per il medesimo periodo.

Il contributo regionale a sostegno della prosecuzione volontaria, o, nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e, della previdenza obbligatoria, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi, da parte dei soggetti interessati, presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e.



Perdita prestazione

Qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.



Modalità di richiesta

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Patronati convenzionati con l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE.

La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da ASSE, per il tramite di Pensplan Centrum direttamente alla forma pensionistica complementare a cui risulta iscritto/a il/la richiedente.



Termini di richiesta

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.



Ente erogatore

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Tel.: 0471 418300 - asse.provincia.bz.it



Fonte normativa

Legge Regionale n. 1/2005 e s.m.; Regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 3/L/2008 e s.m., Decreto del Presidente della Provincia n. 18/2017